



CODICE ETICO

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IN DATA 1 FEBBRAIO 2021**

AHSI S.P.A.

SEDE LEGALE:

VIALE DELLE INDUSTRIE, 33 - 20881 BERNAREGGIO MB

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO-MONZA-BRIANZA-LODI N.02481080964

Indice

	Premessa	pag.	3
1.	Valori		5
2.	Cosa dispone il D.Lgs. n. 231/2001		6
3.	Principi di comportamento		16
4.	Principi dell'organizzazione		24
5.	Principi relativi ai reati societari		26
6.	Principi relativi ai reati contro la fede pubblica		27
7.	Principi relativi agli abusi di mercato		28
8.	Modalità di attuazione, di controllo e sanzioni		28
9.	Glossario		29
10.	Dichiarazione di presa visione		31

PREMESSA

Scopo e struttura

Il Codice Etico (di seguito anche: “Codice”) è il documento ufficiale adottato dalla Società contenente l’insieme dei principi che essa si impegna a rispettare ed a far rispettare. Il Codice Etico, pertanto, è lo strumento di deontologia aziendale che ha l’obiettivo di formalizzare i principi e gli standard di comportamento in essere nella Società, creando le condizioni per la corretta applicazione di politiche e procedure specifiche.

Inoltre, il Codice rappresenta uno degli elementi predisposti dalla Società per assicurare un’efficace attività di prevenzione, rilevazione e contrasto alle violazioni delle leggi e delle disposizioni regolamentari applicabili alla sua attività. In particolare, il presente Codice Etico è parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo definito per prevenire i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e norme collegate.

L’esigenza di tale formalizzazione proviene dalla volontà del management della Società di conformarsi al contenuto normativo del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Ciò conferma ulteriormente l’impegno della Società nel costante aggiornamento del proprio modello di gestione, organizzazione e controllo, allo scopo di prevenire in modo adeguato ed efficace condotte illecite o infedeli che potrebbero riverberarsi negativamente sulla propria immagine. Mediante il Codice Etico, pertanto, si intende impedire o vietare quegli atti e comportamenti che, sebbene non ancora penalmente rilevanti, si presentano palesemente difformi dall’indirizzo etico aziendale.

Infatti, parte delle norme contenute nel presente codice sono dettate con puntuale riferimento alle fattispecie illecite al momento richiamate dagli articoli 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 25-quater.1, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies, 25-terdecies del D.Lgs. 231/01.

Più precisamente, il codice si compone di una serie di regole comportamentali e di principio cui i destinatari devono attenersi nei confronti di una serie di interlocutori (pubblici e privati) tra i quali un rilievo preminente, ma non esclusivo, spetta alla Pubblica Amministrazione, ovvero pubblici dipendenti e incaricati di pubblico servizio.

Il Codice è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 01/02/2021 e costituisce documento ufficiale della Società.

Il Codice Etico è suddiviso in tre sezioni:

1. Valori: riporta i principi che guidano i comportamenti e le decisioni aziendali
2. Principi: definisce la politica di comportamento in relazione ad aree di attività significative e le aree di responsabilità in riferimento ai principali interlocutori della Società
3. Modalità di attuazione, di controllo e sanzioni: identifica i responsabili del Codice Etico; definisce l’applicazione dei principi e delle regole; individua l’organismo di vigilanza e di controllo; definisce il sistema sanzionatorio; definisce la comunicazione dello stesso codice.

Ambito di applicazione

Le norme del Codice Etico costituiscono parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del personale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 e *i metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.*"

La Società valuta sotto il profilo disciplinare, ai sensi della normativa vigente, i comportamenti contrari ai principi sanciti nel Codice Etico applicando, nell'esercizio del proprio potere di imprenditore, le sanzioni che la diversa gravità dei fatti può giustificare.

Destinatari

AHSI S.p.A. ispira la propria attività, oltre all'imprescindibile rispetto delle leggi, ai principi contenuti nel presente Codice e si dichiara libera di non intraprendere o proseguire alcun rapporto con chiunque dimostri di non rispettarne il contenuto e ne violi i principi e le regole.

Pertanto, la Società intende condividere i propri principi con tutti i suoi interlocutori, con i quali si relaziona per realizzare la propria missione. Tra questi si ricordano i Collaboratori *in senso lato*, la Pubblica Amministrazione, i Clienti, i Fornitori di Beni e Servizi, il Mercato, le Organizzazioni Politiche e Sindacali, gli Organi di Informazione.

In particolare i Collaboratori *in senso lato*, come definiti successivamente, devono agire per rappresentare al meglio lo stile di comportamento della Società. Devono quindi dare l'esempio nell'attuare i contenuti del Codice e hanno la responsabilità di operare affinché le disposizioni etico-comportamentali e le procedure operative aziendali siano adottate con riferimento a tali principi.

1. VALORI

AHSI S.p.A. ha la "mission" di essere leader sul mercato italiano nella vendita ed assistenza di apparecchiature, diagnostici e arredi per laboratori clinici, chimici e di ricerca. Particolare attenzione è dedicata, oltre che al risultato economico, agli aspetti di sicurezza, qualità, immagine, affidabilità e correttezza e, più in generale, al soddisfacimento degli aspetti etici, sociali ed ambientali.

Per instaurare e mantenere un rapporto di fiducia tra la Società ed i suoi stakeholders, sia interni (azionisti, management, personale dipendente) che esterni (clienti e fornitori attuali e potenziali, finanziatori, creditori, istituzioni pubbliche e collettività), assume assoluto rilievo l'etica come mezzo e valore per orientare i comportamenti degli organi sociali, del management, del personale dipendente e dei collaboratori esterni, oltre e al di là della norma e della procedure aziendali.

AHSI S.p.A., quale componente attiva e responsabile della comunità in cui opera:

- rispetta e fa rispettare al proprio interno le leggi vigenti negli Stati in cui svolge la propria attività ed i principi etici di comune accettazione secondo gli *standard* internazionali, nella conduzione degli affari: trasparenza, correttezza e lealtà;
- rifugge e stigmatizza il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti (verso la comunità, le pubbliche autorità, i clienti, i lavoratori, gli investitori, i fornitori ed i concorrenti) per raggiungere i propri obiettivi economici, che sono perseguiti esclusivamente con l'eccellenza della *performance* in termini di qualità e convenienza dei prodotti e dei servizi, fondata sull'esperienza, sull'attenzione al cliente e sull'innovazione continua;
- adotta strumenti organizzativi atti a prevenire la violazione di disposizioni di legge e dei principi di trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri dipendenti e collaboratori e vigila sulla loro osservanza e concreta implementazione;
- assicura al mercato, agli investitori ed alla comunità in genere, pur nella salvaguardia della concorrenzialità, una piena trasparenza sulla propria azione;
- si impegna a promuovere una competizione leale, che considera funzionale al suo stesso interesse così come a quello di tutti gli operatori di mercato;
- persegue l'eccellenza e la competitività nel mercato, offrendo ai propri clienti prodotti e servizi di qualità, che rispondano in maniera efficiente alle loro esigenze;
- è consapevole della strategicità dei prodotti e servizi forniti per il benessere e la crescita delle comunità nelle quali opera;
- tutela e valorizza le risorse umane di cui si avvale;
- impiega responsabilmente le risorse, avendo quale traguardo uno sviluppo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e dei diritti delle generazioni future.

Il presente Codice Etico, quindi, s'innesta in un più generale progetto finalizzato a rafforzare l'identità etica della Società, esplicitando i valori che essa vuole rispettati in tutti i comportamenti posti in essere dai propri componenti.

La Società pertanto intende assicurarsi che, dai propri dipendenti, dai soggetti posti in posizione apicale nonché da tutti coloro che agiscono per conto della Società, non siano commesse fattispecie di reato che possano non solo screditare la propria immagine, ma

anche comportare l'applicazione di una delle sanzioni pecuniarie e/o interdittive che il D. Lgs. n. 231/2001 prevede nel caso in cui tali reati siano posti in essere a vantaggio o nell'interesse della Società stessa.

A tal fine, la Società ha inteso adottare il presente Codice Etico, volto ad introdurre un sistema di principi che dovranno ispirare il comportamento di tutti i soggetti appartenenti alla Società o che agiscono per conto della Società, in particolare nei rapporti con gli interlocutori italiani o esteri della Società stessa, sia in Italia che all'estero.

È in virtù di tale proponimento che la Società oggi intende riaffermare con grande forza che la **correttezza** e la **liceità** nel lavoro e negli affari costituiscono e costituiranno sempre un **valore** imprescindibile di questa Società.

2. COSA DISPONE IL D.LGS. N. 231/2001

2.1 Presupposti della responsabilità amministrativa ex. D. Lgs. 231/01

Il Decreto prevede che la Società sia responsabile per i reati commessi nel proprio interesse o vantaggio da parte di:

- a. persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società (soggetti c.d. apicali);
- b. le persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sub a).

2.2 Responsabilità della Società

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.Lgs. 231/01 consente al giudice competente di irrogare alla Società una o più delle seguenti misure:

- a. sanzioni pecuniarie: da un minimo di cento a un massimo di mille quote
- b. sanzioni interdittive (durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni):
 - interdizione dall'esercizio dell'attività
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
 - divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi
- c. sequestro preventivo
- d. divieto di pubblicizzare beni o servizi
- e. confisca: del prezzo o del profitto del reato
- f. pubblicazione della sentenza di condanna.

2.3 Responsabilità dell'autore del reato

Chiunque commetta uno dei reati indicati dal Decreto 231/01 continua ad essere personalmente e penalmente responsabile per la condotta illecita che ha posto in essere.

Dunque, il decreto non comporta alcun aggravio a carico della persona fisica indagata o imputata né sotto il profilo sostanziale né sotto quello processuale. Infatti, la responsabilità della Società si affianca a quella del soggetto che ha commesso il reato senza sostituirla.

Contrariamente all'orientamento tradizionale secondo cui le società non potevano mai essere dichiarate responsabili di aver compiuto un illecito ma solo i propri amministratori (*societas delinquere non potest*), il decreto ha introdotto un nuovo profilo di responsabilità di natura amministrativa (ma di fatto penale-afflittiva). Nelle ipotesi delittuose previste dal decreto, la società risponderà a norma dell'art. 40, comma 2 c.p., secondo il quale “*non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo*”.

La mancata adozione di un modello di prevenzione dei reati del tipo di quello commesso è condizione sufficiente per delineare un profilo di responsabilità “*penale*” in capo alla società, in concorso con quella del soggetto che ha materialmente commesso il fatto.

2.4 Fattispecie illecite richiamate dal decreto

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.)
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7, modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 e modificato dalla Legge 69/2015]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma)
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo(*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.Lgs. 231/01) [Articolo modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, dalla Legge 69/2015, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190]
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09 e successivamente dal D.Lgs. 125/2016].

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1., D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza” (art. 513-bis c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514)

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3 modificato dalla L. n. 190/2012 e ampliato dalla Legge n. 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017].

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31]
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [Articolo aggiunto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 38/2017]

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater.1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5 modificato con la Legge 38/2006, e con il D.Lgs. 39/2014 e successivamente dalla Legge 199/2016].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater)
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184)
- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185)

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dalla L. n. 3/2018]

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 e modificato dalla Legge 186/2014].

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);

**Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01)
[Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]**

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941)
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies decies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4] (commento 1)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla d.lgs n. 121 del 7 luglio 2011, ampliati dalla Legge n. 68/2015 e modificati dal D.lgs. 21/2018]

- Inquinamento Ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro Ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'Ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.); tale disposizione punisce più gravemente i suddetti reati nel caso in cui gli stessi vengano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ex art. 416 c.p.
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258)
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1, art. 2 e art. 6)
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3-bis Legge n. 150/1992);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);

- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive dell'ozono (art. 3 Legge n. 549/1993); Inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8)
- Inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9)

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs 231/01) [Articolo aggiunto dal d.lgs n. 109 del 16 luglio 2012 e successivamente modificato dalla Legge 161/2017]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 co. 12-bis D.Lgs. n. 286/1998);
- Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter D.Lgs. 286/1998);
- Favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998).

Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies, D.Lgs 231/01) [Articolo introdotto dall'art. 5, comma 2 della L. 167/2017, modificato dal D.Lgs. 21/2018]

Frodi in competizioni sportive (art. 25-quaterdecies) [Articolo aggiunto dalla L. 39/2019]

- Frodi in competizioni sportiva (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989).

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, lett. f)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, lett. f)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) introdotti dal D.L. 124/2019 Decreto Fiscale, convertito dalla Legge 157/2019 e dal D.Lgs. 75/2020 (Direttiva PIF)

- Dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000)
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000)

Contrabbando (art. 25-sexiesdecies) introdotto dal D.Lgs. 75/2020 (Direttiva PIF)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943)

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943)

Delitti tentati (art. 26)

2.5 Cause di esclusione della responsabilità della Società

La Società non risponde del reato commesso dalle persone sopra indicate, qualora dimostri tra l'altro di aver:

- adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi
- affidato ad un Organismo dell'Ente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli.

2.6 Che cos'è un "Modello di Organizzazione e Gestione"

Con la locuzione "*Modello di Organizzazione e Gestione*" richiamata dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, si intende fare riferimento ad un complesso di regole, strumenti e condotte costruito sull'evento reato e funzionale a dotare la Società di un efficace sistema di Organizzazione, Gestione e Controllo. Scopo del Modello è quello di essere ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti poste in essere in favore o nell'interesse della Società, da soggetti "*apicali*" o sottoposti alla loro direzione e/o vigilanza.

Il Modello si compone dei seguenti elementi:

- Mappatura del rischio aziendale
- Protocolli per la formazione/attuazione delle decisioni nell'ambito delle attività sensibili
- Protocolli per la disciplina della gestione delle risorse finanziarie nell'ambito delle attività sensibili
- Organismo interno di Vigilanza
- Sistema disciplinare interno
- Codice Etico.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

In questa sezione vengono riportate le principali norme di comportamento, suddivise per ciascuna categoria di destinatario.

3.1 Collaboratori in senso lato

Per Collaboratori *in senso lato* si intendono:

- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione o controllo nell'ambito della Società (Amministratori, Sindaci, i membri dei Comitati interni, Dirigenti, ecc.)
- dipendenti, inquadrati in base alle normative e/o alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di riferimento
- tutti i soggetti che, in forza di un mandato, di altri rapporti contrattuali di collaborazione, di conferimento di incarichi o poteri e/o altri accordi, agiscono in nome e/o per conto e/o nell'interesse della Società.

3.1.1 Condotta corretta e trasparente

La Società esige che tutti i Collaboratori tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento della loro funzione, rispettando i principi enunciati nel presente Codice per favorire al massimo la comunicazione e la cooperazione. Nello specifico, tale condotta deve esprimersi in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei Soci, del Collegio Sindacale, degli altri Organi Sociali preposti al controllo legale dei conti ed al controllo interno, nonché della Società di revisione, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.

Inoltre i Collaboratori, nel rispetto delle specifiche competenze, in occasione di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità pubbliche competenti, devono mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e di collaborazione senza ostacolare in nessun modo le funzioni degli Organi ispettivi e di controllo.

3.1.2 Rispetto delle leggi e protezione delle risorse

La Società ha come principio imprescindibile il rispetto di *leggi e regolamenti* vigenti in tutti i paesi in cui opera. Inoltre, la Società ispira la propria attività alle *disposizioni etiche e deontologiche* cui la stessa ha formalmente aderito.

La Società tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e ritiene fondamentale, nell'espletamento dell'attività economica, il rispetto dei diritti dei propri Collaboratori. La gestione dei rapporti di lavoro è orientata a garantire pari opportunità e a favorire la crescita professionale di ciascuno.

Ogni Collaboratore dovrà fare quanto possibile per avere sempre piena conoscenza, per il settore di sua responsabilità, dei diritti ed obblighi in capo alla Società derivanti da norme di legge, contratti o rapporti con la Pubblica Amministrazione e non dovrà porre in essere alcun comportamento che possa ledere, in qualsiasi modo, gli interessi della Società.

A tal fine, ciascun Collaboratore avrà la responsabilità di custodire, conservare e difendere i beni e le risorse della Società che gli saranno affidati nell'ambito della sua attività e dovrà utilizzarli in modo proprio e conforme all'interesse sociale, impedendone ogni uso improprio.

3.1.3 Finanza, amministrazione e controllo

Nella predisposizione dei documenti e dati contabili, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge dirette ai soci ed al pubblico o alla Società di revisione che effettua la revisione contabile, nonché in ogni registrazione attinente l'amministrazione, i Collaboratori dovranno attenersi ai più rigorosi principi di trasparenza, correttezza e veridicità.

In particolare, tutti i Collaboratori chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati.

L'approvvigionamento e l'erogazione delle risorse finanziarie, così come la loro amministrazione ed il loro controllo, devono essere sempre conformi alle procedure di approvazione e autorizzazione della Società.

Ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente ciò che è descritto nella documentazione di supporto e questa deve essere completa ed assoggettabile a verifica.

3.1.4 Conflitto di interesse

La Società rispetta la sfera privata dei propri Collaboratori anche per quanto concerne l'attività personale degli stessi nel mondo economico e commerciale, purché non si tratti di attività in conflitto con gli stessi interessi della Società e con gli obblighi assunti e derivanti dalla tipologia di collaborazione in essere. Vanno opportunamente comunicate le situazioni di potenziale incompatibilità e pregiudizio, per un'adeguata valutazione.

3.1.5 Regalie e benefici

È consentito offrire e ricevere atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, purché preventivamente e debitamente autorizzati, se e quando sono di modico valore, e comunque tali da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, contrario a norme imperative di legge, a regolamenti e ai principi del presente Codice.

Non è consentito offrire (o ricevere), direttamente o indirettamente, regalie e benefici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità) non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, da parte di terzi, privati o rappresentanti della Pubblica Amministrazione.

In particolare, i Collaboratori sono tenuti a non effettuare ovvero a rifiutare pagamenti che possano determinare una condotta illecita in violazione di leggi, di regolamenti e dei principi del presente Codice.

3.1.6 Formazione e valorizzazione professionale

La Società contribuirà alla formazione ed alla crescita professionale dei propri Collaboratori offrendo loro, periodicamente, opportunità sia di reciproca conoscenza ed informazione delle rispettive esperienze di lavoro, sia di altri interventi formativi, e ciò al fine di promuoverne l'accrescimento e di consentire loro di sviluppare la propria competenza professionale.

Ogni Collaboratore deve mirare a creare un ambiente di lavoro che risulti sempre stimolante e gratificante e che favorisca, quindi, l'applicazione dei principi del presente Codice.

3.1.7 Obiettivi aziendali

AHSI S.p.A. si impegna a fare in modo che, nella propria organizzazione aziendale, eventuali obiettivi annuali prefissati, sia generali sia individuali, dei collaboratori siano focalizzati su un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.

3.1.8 Imparzialità

La Società condanna ogni comportamento discriminatorio posto in essere da parte dei Collaboratori.

Le attività di selezione, assunzione, inquadramento, formazione, retribuzione e crescita professionale rispondono esclusivamente a considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere ed alle capacità dimostrate nell'adempimento dello stesso, in modo da escludere qualsiasi forma di discriminazione in base alla razza, alla religione, al paese di origine, a un handicap fisico, all'età ed al sesso.

Le informazioni richieste in fase di selezione sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psico-attitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

3.2 Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione si intende:

Definizione di Pubblico Ufficiale

L'art. 357 c.p. definisce "*Pubblico ufficiale*" colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

È *pubblica* la *funzione amministrativa* disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

- Sono *norme di diritto pubblico* quelle volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.
- Il *potere autoritativo* è quel potere che permette alla P.A. di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia i poteri di coercizione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici.
- Il *potere certificativo* è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto facente prova fino a querela di falso.

Definizione di Incaricato di Pubblico Servizio

L'art. 358 c.p. definisce "*Persona incaricata di un pubblico servizio*" colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio".

- "*A qualunque titolo*" deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio "di fatto"). Non rileva, infatti, il rapporto esistente tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.
- Per "*Pubblico Servizio*" si intende un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi.

3.2.1 Legalità, correttezza e trasparenza nel rapporto con la Pubblica Amministrazione

La Società ispira e adegua la propria condotta al rispetto dei principi di legalità, correttezza e trasparenza, al fine di non indurre la Pubblica Amministrazione alla violazione dei principi dell'imparzialità e del buon andamento cui è tenuta.

I contatti con la P.A. sono gestiti, in conformità con le apposite procedure aziendali, da chi è specificatamente e formalmente incaricato dalla Società di trattare o di avere contatti con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio appartenenti a dette amministrazioni.

3.2.2 Regalie e benefici

La Società condanna qualsiasi comportamento, da chiunque posto in essere, consistente nel promettere od offrire direttamente o indirettamente regalie e benefici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità) a Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio italiani o esteri, o loro parenti, da cui possa conseguire un indebito o illecito interesse e/o vantaggio. Tali comportamenti sono considerati atti di corruzione da chiunque posti in essere.

Nello specifico, è proibito promettere e/o offrire qualsiasi regalia e/o beneficio per:

- ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione italiana o estera
- indurre Pubblici Ufficiali/Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, ad utilizzare la loro influenza su altri soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione italiana o estera.

3.2.3 Trattative d'affari

Nell'ambito di una qualsiasi trattativa d'affari, una richiesta o un rapporto con la Pubblica Amministrazione italiana e/o straniera, non devono essere assunti per nessuna ragione comportamenti volti ad influenzare illegittimamente le decisioni dei Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, al fine di far conseguire alla Società un indebito o illecito profitto o vantaggio.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, non possono essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:

- proporre, in qualsiasi modo, opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio o loro parenti e affini
- offrire omaggi, se non di modesta entità e nel rispetto dell'iter autorizzativo aziendale
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti
- compiere qualsiasi altro atto volto a indurre i Pubblici Ufficiali, italiani o stranieri, a fare o ad omettere di fare qualcosa in violazione delle leggi dell'ordinamento cui appartengono
- abusare della propria posizione o dei propri poteri per indurre o costringere qualcuno a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altra utilità;
- .

3.2.4 Rapporti di collaborazione ed affari

È consentito assumere o intrattenere rapporti di affari (economici e/o finanziari) con dipendenti o ex dipendenti della Pubblica Amministrazione italiana o estera, o loro parenti e affini, che negli ultimi anni abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d'affari o avallato richieste effettuate dalla Società alla Pubblica Amministrazione italiana o straniera, solo se tali rapporti siano esplicitamente portati all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza e da esso valutati sia nella fase di assunzione sia nella definizione dei rapporti d'affari.

3.2.5 Finanziamenti, contributi e sovvenzioni

È proibito destinare a finalità diverse da quelle per cui sono stati eventualmente concessi, contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dalla Comunità europea, anche di modico valore e/o importo.

La Società condanna i comportamenti volti ad ottenere, da parte dello Stato, della Comunità europea o di altro ente pubblico nazionale ed estero, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

I soggetti delegati di funzioni o compiti dovranno riporre una maggiore attenzione per tutte le informazioni di carattere confidenziale di cui dovessero venire a conoscenza, nonché nella scrupolosa protocollazione e rendicontazione di ogni documento o elaborato da essi eseguito e/o trasmesso alla P.A. ed agli enti pubblici in generale.

3.2.6 Conflitto di interesse

La Società non potrà farsi rappresentare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, italiana o estera, da soggetti che possano trovarsi in qualsiasi situazione di conflitto di interessi.

3.2.7 Sistema informatico

La Società condanna qualsiasi comportamento consistente nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'accesso senza diritto a dati, informazioni o programmi ivi contenuti, finalizzato a procurare alla Società un ingiusto profitto a danno dello Stato.

3.3 Clienti

I Clienti della Società sono tutti i soggetti, pubblici e privati, che acquistano i servizi e i beni offerti dalla medesima.

3.3.1 Qualità, prestazioni ed affidabilità

Il successo della Società si basa soprattutto sulla sua capacità di soddisfare i bisogni dei propri Clienti, mantenendo elevati livelli di qualità, di prestazioni e di affidabilità. A questo fine per la Società è prioritario identificare con accuratezza i bisogni dei Clienti.

3.3.2 Riservatezza dell'informazione

La Società fornisce accurate ed esaurienti informazioni circa i prodotti ed i servizi offerti, in modo che il Cliente possa assumere decisioni consapevoli.

La Società mantiene il totale riserbo su informazioni riservate riguardanti i propri Clienti, sia in riferimento ad informazioni strategiche del Cliente sia a dati personali, e ad usare suddette informazioni solo per ragioni strettamente professionali, richiedendo esplicita autorizzazione.

Anche i Clienti sono tenuti ad assicurare la riservatezza in riferimento a informazioni, documenti e dati personali, relativi alla Società e ai suoi Collaboratori.

3.3.3 Regalie e benefici

È assolutamente vietato offrire (o ricevere), direttamente o indirettamente, a Clienti regalie e/o benefici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità) tali da poter essere interpretati da un osservatore imparziale come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, contrario a norme imperative di legge, regolamenti ed ai principi del presente Codice.

Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti purché preventivamente e debitamente autorizzati dall'ufficio competente, se e quando siano di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti.

3.4 Fornitori di beni e servizi

I Fornitori della Società sono le aziende fornitrici di beni ed erogatrici di servizi.

3.4.1 Criteri di valutazione

Considerato il ruolo fondamentale ricoperto dai Fornitori, nella Società il processo di selezione degli stessi avviene secondo principi di correttezza, economicità, qualità e liceità, sulla base di valutazioni obiettive dirette a tutelare gli interessi commerciali e industriali della Società e, comunque, a creare alla stessa maggior valore.

L'adesione da parte del Fornitore al presente Codice, nonché il rispetto delle normative vigenti, anche in relazione alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, è condizione necessaria per l'avvio o il prosieguo della relazione negoziale.

3.4.2 Liceità e correttezza negoziale

La Società imposta i contratti con i propri Fornitori in modo legale, corretto, completo e trasparente, cercando di prevedere le circostanze che potrebbero influire significativamente sulla relazione instaurata.

3.4.3 Riservatezza dell'informazione

La Società si impegna a mantenere il totale riserbo su informazioni riguardanti i propri Fornitori e a utilizzare suddette informazioni solo per ragioni strettamente professionali e comunque in seguito ad autorizzazione scritta.

Peraltro anche i Fornitori sono tenuti ad assicurare la riservatezza in riferimento a informazioni, documenti e dati personali relativi alla Società.

3.4.4 Regalie e benefici

La Società vieta di ricevere (od offrire) regalie e/o benefici (denaro, oggetti, servizi, prestazioni, favori o altre utilità) da parte di Fornitori potenziali o effettivi, tali da determinare una condotta illecita o, comunque, tali da essere interpretati da un osservatore imparziale, come finalizzati al conseguimento di un vantaggio, anche non economico, contrario a norme imperative di legge, regolamenti ed ai principi del presente Codice.

Atti di cortesia commerciale sono consentiti se e quando siano di modico valore, nel rispetto dell'iter autorizzativo aziendale e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti.

Il compenso da corrispondere ai Fornitori dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto ed i pagamenti non potranno essere effettuati a un soggetto diverso dalla parte contrattuale, né in un Paese diverso da quello delle parti contrattuali.

3.4.5 Terrorismo e delitti contro la personalità individuale

La Società condanna l'utilizzo delle proprie risorse per il finanziamento ed il compimento di qualsiasi attività destinata al raggiungimento di obiettivi terroristici o di eversione dell'ordine democratico.

Nell'ambito della normativa vigente, la Società si impegna ad adottare le misure di controllo e di vigilanza più opportune al fine di prevenire ogni possibile comportamento finalizzato alla commissione di delitti contro la personalità individuale.

3.5 Altri interlocutori

Oltre agli interlocutori già considerati, la Società si relaziona con altri soggetti o enti nei confronti dei quali ha definito modalità di comportamento.

3.5.1 Mercato

La Società è favorevole a garantire la massima competitività sul mercato e, pertanto, la sua politica commerciale si sviluppa nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti pro-tempore in materia di concorrenza. I Collaboratori dovranno tenersi sempre aggiornati sulla normativa in vigore e consultare il proprio superiore gerarchico, che valuterà attentamente il coinvolgimento dell'ufficio legale, prima di concludere qualsiasi accordo o intesa che possa avere effetti rilevanti sulla concorrenza.

3.5.2 Organizzazioni politiche e sindacali

I rapporti con le organizzazioni politiche e sindacali sono riservati, di norma, alle funzioni aziendali autorizzate a stabilire e gestire tali rapporti sulla base dei compiti aziendali assegnati e di quanto disposto dagli ordini di servizio e dalle procedure pro-tempore vigenti.

3.5.3 Organi di informazione

Le informazioni afferenti alla Società e dirette ai mass-media potranno essere divulgate solamente dalle funzioni aziendali a ciò delegate, nel rispetto delle procedure vigenti. I Collaboratori, qualora richiesti di fornire informazioni o di rilasciare interviste, dovranno comunicarlo alla funzione a ciò competente e ricevere un'apposita e preventiva autorizzazione. In ogni caso, la comunicazione all'esterno di dati o di informazioni dovrà

essere veritiera, trasparente e tale da riflettere in modo omogeneo l'immagine e le strategie adottate dalla Società, favorendo il consenso alle politiche aziendali.

4. PRINCIPI DELL'ORGANIZZAZIONE

4.1 Chiarezza e verità in ogni operazione e transazione

Ogni operazione e/o transazione, intesa nel senso più ampio del termine, deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata ed in qualsiasi momento verificabile.

I collaboratori sono tenuti al rispetto delle procedure operative aziendali e dei protocolli previsti a presidio della formazione e attuazione delle decisioni aziendali.

Le procedure che regolano le operazioni devono consentire la possibilità di effettuare controlli sulle caratteristiche della transazione, sulle motivazioni che ne hanno consentito l'esecuzione, sulle autorizzazioni allo svolgimento e sull'esecuzione dell'operazione medesima.

Ogni soggetto che effettui operazioni e/o transazioni aventi ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità economicamente valutabili, appartenenti alla Società, deve agire su specifica autorizzazione e fornire a richiesta ogni valida evidenza per la sua verifica in qualsiasi momento.

Ciascun Collaboratore è responsabile della veridicità, autenticità e originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell'attività di propria competenza.

4.2 Acquisti di beni e servizi

I Collaboratori che effettuano qualsiasi acquisto di beni e/o servizi, incluse anche le consulenze esterne, devono agire sempre nel rispetto dei principi di correttezza, economicità, qualità e liceità, operando con la diligenza del buon padre di famiglia.

4.3 Selezione e valutazione del personale

La selezione e valutazione del personale da assumere è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati e delle loro specifiche competenze, rispetto a quanto atteso e alle esigenze aziendali, così come risultano dalla richiesta avanzata dalla funzione richiedente e sempre nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste sono strettamente collegate alla verifica degli aspetti previsti dal profilo professionale e psicoattitudinale, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato.

Il Responsabile della ricerca e selezione del personale, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per evitare favoritismi, nepotismi o forme di clientelismo nelle fasi di selezione e assunzione.

La Società, in relazione alla valutazione del personale, si impegna a fare in modo che, nella propria organizzazione aziendale, gli obiettivi annuali prefissati, sia generali che individuali,

siano focalizzati su un risultato possibile, specifico, concreto, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il suo raggiungimento.

Eventuali situazioni di difficoltà o di conflitto con il suddetto principio dovranno essere da chiunque segnalate tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, affinché possa provvedere tempestivamente a porre in essere eventuali azioni correttive.

4.4 Modalità di incasso e pagamento

Gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati, laddove possibile, preferibilmente attraverso rimesse bancarie e/o assegni bancari. Gli incassi ed i pagamenti effettuati tramite denaro contante devono sempre essere documentati.

4.5 Gestione della salute e sicurezza sul lavoro

La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della politica generale della Società e si esplica nel perseguimento dei seguenti principali obiettivi:

- ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (clienti, fornitori, visitatori, ecc.)
- aumentare l'efficienza e le prestazioni della Società
- contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro
- migliorare l'immagine interna ed esterna della Società.

Benché non integrate in un vero e proprio Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, la Società attua una serie di attività che assicurano l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici previsti dall'art. 30 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e che possono essere descritte come segue:

- adozione di una politica della salute e sicurezza sul lavoro, che definisce gli impegni generali per la prevenzione dei rischi e il miglioramento progressivo della salute e della sicurezza, emanata dalla Direzione in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ed il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza
- identificazione delle prescrizioni di legge e dei regolamenti applicabili, a cura della Direzione, del RSPP e dei Responsabili Acquisti, in particolare per quanto attiene l'acquisizione e manutenzione di attrezzature e impianti, la pulizia e cura dei luoghi di lavoro e l'eventuale impiego di agenti chimici, fisici e biologici
- identificazione di tutti i pericoli e valutazione dei relativi rischi per i lavoratori, compresi i casi particolari, associati con i processi, le attività operative e organizzative sia interne che presso i cantieri esterni, le sostanze e i preparati pericolosi, ecc., come da Documento di Valutazione dei Rischi predisposto dal RSPP
- identificazione di tutti i pericoli e valutazione dei relativi rischi per i lavoratori autonomi e le società appaltatrici, come da Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) predisposto dal RSPP

- identificazione, a cura della Direzione, di specifici obiettivi appropriati, raggiungibili e congruenti con gli impegni generali definiti nella politica e dei relativi programmi, procedure e risorse per il loro raggiungimento
- sensibilizzazione di tutta struttura aziendale al raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso incontri programmati, formativi e informativi, con personale interno e anche esterno
- stesura e diffusione delle procedure per la gestione delle emergenze, per la prevenzione incendi e per il primo soccorso, con l'organizzazione delle relative esercitazioni periodiche
- attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica e ispezione delle procedure adottate e delle istruzioni di lavoro, ed eventuali azioni correttive e preventive
- predisposizione di un'adeguata sorveglianza sanitaria, tramite opportuno contratto con una struttura esterna all'uopo autorizzata e la nomina del medico competente
- consegna ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI), eventualmente riconosciuti necessari per lo svolgimento dell'attività.

La responsabilità nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e l'applicazione di tutte le procedure e adempimenti connessi riguardano l'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni singolo Collaboratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze. Tutti i Collaboratori devono quindi obbligatoriamente attenersi alle procedure di sicurezza adottate dalla Società e alle istruzioni di lavoro prescritte.

5. PRINCIPI RELATIVI AI REATI SOCIETARI

- La Società condanna qualsiasi comportamento volto ad alterare la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste per legge e dirette ai soci, al pubblico ed alla società che effettua la revisione contabile.
- Tutti i soggetti chiamati alla formazione dei suddetti atti sono tenuti a verificare, con la dovuta diligenza, la correttezza dei dati e delle informazioni che saranno poi recepite per la redazione degli atti sopra indicati.
- È necessario adottare procedure contabili-amministrative, idonee ad assicurare un agevole ed immediato controllo in ordine: al rispetto dei "Principi contabili" emanati dalle apposite Commissioni dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e Ragionieri, nonché dei principi contabili internazionali; alla protocollazione di lettere, fax, e-mail e di ogni altro documento, al fine di renderli immediatamente riferibili alle comunicazioni o alle poste di bilancio cui gli stessi accedono; al rispetto, da parte dei soggetti delegati a peculiari funzioni, del contenuto di cui alle proprie medesime deleghe e/o procure.
- Gli organi deputati alla redazione del bilancio ed alle comunicazioni sociali, dovranno conformare la propria attività al rispetto delle procedure previste dal modello, ispirando il proprio operato ai principi di correttezza e buona fede, ovvero agendo con l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia. Dovranno altresì evitare situazioni di conflitto d'interesse, anche solo potenziale, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad essi delegate.

- La Società esige che l'Organo Amministrativo, i dirigenti, i collaboratori e i dipendenti tengano una condotta corretta e trasparente nello svolgimento delle loro funzioni, soprattutto in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte dei Soci, del Collegio Sindacale, degli altri organi sociali e della società di revisione nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali.
- È vietato porre in essere qualsiasi comportamento volto a cagionare una lesione all'integrità del patrimonio sociale.
- È vietato compiere qualsiasi atto, simulato o fraudolento, diretto a influenzare la volontà dei componenti l'assemblea dei soci per ottenere l'irregolare formazione di una maggioranza e/o una deliberazione differente.
- Tutte le fasi inerenti all'assemblea, quali la convocazione e il deposito di ogni documento reputato idoneo all'assunzione della delibera da parte dei Soci, devono essere scrupolosamente controllate.
- Ogni soggetto che sia a conoscenza di detti impedimenti, anche se riferiti a terzi estranei, sarà tenuto a darne avviso agli organi competenti, investiti dei necessari poteri per svolgere indagini conoscitive a riguardo.
- È vietato diffondere notizie false sia all'interno che all'esterno della Società, concernenti la Società stessa, i suoi dipendenti, i collaboratori e i terzi che per essa operano.
- L'amministratore delegato, i consiglieri, i dirigenti, i collaboratori e i dipendenti sono tenuti a mantenere riservate le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle loro funzioni e a non utilizzarle a proprio vantaggio.
- I deputati alla trasmissione di documenti ed informazioni, in occasioni di verifiche e di ispezioni da parte delle Autorità competenti, devono conformare il loro comportamento a buona fede e correttezza, essendo tenuti a svolgere il loro incarico con la diligenza del mandatario. Devono inoltre mantenere un atteggiamento di massima disponibilità e collaborazione nei confronti degli organi ispettivi e di controllo.
- È vietato ostacolare in qualunque modo le funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza che entrino in contatto con la Società per via delle loro funzioni istituzionali.

6. PRINCIPI RELATIVI AI REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Tutti coloro i quali, nell'espletamento delle funzioni loro attribuite all'interno dell'Ente, effettuino e/o ricevano pagamenti di denaro in contanti, dovranno osservare quanto disposto in merito dalle procedure interne.

Nel caso in cui ricevano monete o banconote rispetto alla cui genuinità nutrano dubbi, dovranno darne senza indugio comunicazione agli organismi societari a ciò preposti, i quali provvederanno a darne denuncia alle competenti autorità ed eventualmente all'Organismo di Vigilanza, qualora si renda opportuno accertare se il fatto possa essere ascrivibile all'eventuale violazione delle procedure della Società.

Lo stesso comportamento dovranno tenere anche coloro i quali, anche solo casualmente, vengano a conoscenza di comportamenti lesivi per l'azienda durante o in occasione dello svolgimento della propria attività all'interno della Società.

7. PRINCIPI RELATIVI AGLI ABUSI DI MERCATO

È fatto espresso divieto a tutti coloro che sono venuti a conoscenza di informazioni privilegiate, apprese in virtù della propria posizione lavorativa all'interno della Società, di utilizzarle per trarre un vantaggio personale o per farlo conseguire a terzi.

8. MODALITÀ DI ATTUAZIONE, DI CONTROLLO E SANZIONI

8.1 L'Organismo di Vigilanza

L'ente deputato a vigilare sull'applicazione del Codice è l'Organismo di Vigilanza, che si coordina opportunamente con gli organi e le funzioni competenti per la corretta attuazione e l'adeguato controllo dei principi del Codice.

L'attività e la funzione dell'Organismo di Vigilanza è disciplinata da apposito regolamento. L'Organismo di Vigilanza è l'organo deputato al controllo circa il funzionamento del modello, e quindi dei suoi elementi costitutivi, istituito ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, ed al suo mantenimento mediante aggiornamento periodico.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni, avrà libero accesso ai dati ed alle informazioni aziendali utili allo svolgimento delle proprie attività.

Gli organi sociali e i loro componenti, i dipendenti, i consulenti, i collaboratori e i terzi che agiscono per conto della Società sono tenuti a prestare la massima collaborazione nel favorire lo svolgimento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza.

8.2 Sistema disciplinare

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali della Società.

L'inosservanza dei principi contenuti nel presente Codice potrà comportare l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare aziendale, nei limiti ed in base alle specifiche modalità ivi previste e a cui si rimanda.

8.3 Conoscenza e applicazione

Il presente Codice Etico è portato a conoscenza di tutti i destinatari.

Eventuali dubbi applicativi connessi al presente Codice devono essere tempestivamente discussi con l'Organismo di Vigilanza.

Tutti coloro che collaborano con la Società, senza distinzioni o eccezioni, in Italia o all'estero, sono impegnati a fare osservare i principi del presente Codice. In nessun modo, agire a vantaggio della Società può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con la normativa e con tali principi.

In particolare, tutti i destinatari sono tenuti a operare affinché tali norme siano adeguatamente applicate.

8.4 Reporting Interno

Chiunque venga a conoscenza di violazioni ai principi del presente Codice e/o alle procedure operative che compongono il Modello o di altri eventi suscettibili di alterarne la portata e l'efficacia, è tenuto a segnalarle prontamente all'Organismo di Vigilanza.

8.5 Conflitto con il Codice

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice Etico dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

8.6 Modifiche al Codice

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.

9. GLOSSARIO

Decreto

il **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** recante la *disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità, a norma dell'articolo 11, Legge 29 settembre 2000, n. 300.*

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

l'insieme delle procedure e degli strumenti che la Società ha adottato nella propria organizzazione aziendale, ragionevolmente idonei ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al Decreto n. 231/2001.

La Società

AHSI S.p.A., con sede legale in Viale delle Industrie, 33 – 20881 Bernareggio MB.

Codice

il presente Codice Etico.

P.A.

si intende la Pubblica Amministrazione dello Stato, i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio, sia italiani che esteri, intesi nell'accezione più ampia.

Pubblico ufficiale

il soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione della volontà della PA per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Incaricati di pubblico servizio

coloro i quali, a qualunque titolo, svolgono un pubblico servizio: un'attività, cioè, disciplinata allo stesso modo della pubblica funzione, ma senza l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi.

Pubblici Ufficiali stranieri

ogni soggetto che svolga una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa per conto dello Stato a cui appartiene o che sia ritenuto "Pubblico Ufficiale" secondo le regole dell'ordinamento a cui appartiene (ad es. agenti o dipendenti di uno Stato straniero, soggetti appartenenti a un'organizzazione internazionale).

Sistema disciplinare interno

la descrizione delle mancanze rilevanti sotto il profilo disciplinare, con le relative sanzioni.

10. DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE

Io sottoscritto, dichiaro di aver ricevuto e letto la mia copia personale del presente Codice Etico della **AHSI S.p.A.** con sede legale in Viale delle Industrie, 33 – 20881 Bernareggio MB, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30/11/2006 e sottoposto ad ultima revisione in data 01/02/2021.

Io sottoscritto dichiaro, inoltre, di aver compreso, accettato e di voler rispettare i principi e le regole Etico contenute nel presente Codice.

Io sottoscritto dichiaro, in ultimo, di conformare il mio comportamento ai principi espressi nel presente Codice, riconoscendo le responsabilità connesse alle violazioni di tali regole.

Data

Firma
